



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Roma, data del protocollo

ALLA PREFETTURA DI TORINO
(Rif. n. 56520 del 6/3/2026)

e, p.c.

ALL'ANCI
(Rif. 88/ST/AG/MB-26 del 9/3/2026)

Oggetto: ricorso a contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'impiego nelle attività di rilascio della carta di identità elettronica per esigenze di carattere temporaneo o eccezionale

Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti del Comune di Torino, inoltrata con la nota sopra distinta, concernente la possibilità di impiegare personale selezionato con il ricorso a contratti di somministrazione lavoro nelle attività volte al rilascio della CIE e di delegare loro le funzioni di ufficiale d'anagrafe, per far fronte all'incremento eccezionale di richieste di carte d'identità elettroniche conseguente alla scadenza, al 3 agosto p.v., della validità delle cartacee, in ottemperanza alle previsioni del Regolamento (UE) 2025/1208.

Analogo quesito è stato sottoposto a questa Direzione dall'Associazione in indirizzo su sollecitazione di alcuni Comuni.

A fondamento della richiesta, si richiama la previsione di cui all'art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 che consente alle pubbliche amministrazioni, a fronte di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, quale quella sopra richiamata, il ricorso a forme di lavoro flessibile, inclusa la somministrazione di lavoro a tempo determinato, evidenziando, tuttavia, che l'art. 2, comma 1-bis, del regolamento anagrafico di cui al d.P.R. 223/1989 limita la delega delle funzioni



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

anagrafiche, in caso di esigenze straordinarie e temporanee, ai soli “*impiegati non di ruolo del Comune*”.

Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 36 d. lgs. n. 165/2001 (TUPI), nel consentire alle pubbliche amministrazioni la stipula di contratti di somministrazione per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, pone come unico limite alle attività in cui i lavoratori somministrati possono essere impiegati quelle che comportano l'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali.

L'articolo 30 del d.lgs. n. 81/2015, nel definire il contratto di somministrazione, precisa che i lavoratori somministrati “*svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.*”

Ciò premesso, nella situazione contingente ed eccezionale determinata dalla scadenza di validità dei documenti cartacei e dall'incremento di richieste di rilascio di carte d'identità elettroniche conformi alle prescrizioni unionali, questa Direzione è dell'avviso che l'utilizzo di personale somministrato nello svolgimento delle attività materiali rivolte al rilascio della CIE rientri nelle modalità organizzative del servizio rimesse all'amministrazione competente, sotto la direzione e il controllo della medesima amministrazione, e che ciò non comporti delega delle funzioni di ufficiale d'anagrafe, ferma restando, in ogni caso, la necessità di idonea formazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

De Vito